

## **TI\_GERICHTE 52.2001.43 vom 23. April 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-04-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.43)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.43 du 23 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.43 del 23 aprile 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 24**

cpv. 3 RC pari a fr. 2'138.-, non appare manifestamente sproporzionata per rapporto a quella calcolata dal Consiglio di Stato di fr. 1'547.-, bensì rientra nel margine relativamente ampio di imprecisione, che discende inevitabilmente dall'applicazione di criteri schematici. A tal proposito, giova inoltre ricordare che le tasse d'uso delle canalizzazioni hanno come scopo quello di coprire i costi di esercizio degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, i quali non dipendono unicamente dal grado e dalla quantità d'acqua in essi riversata (DTF 125 I 1, cons. 2.b.ee; ZBl 83/1982 p. 265). Prova ne sia il fatto che è lecito, come avviene a \_\_\_\_\_, calcolare la predetta tassa sia in funzione della quantità d'acqua consumata, sia di altri parametri, quale, ad esempio, il valore di stima dell'immobile allacciato (art. 11 cpv. 2 i. f. DELALIA). Ne discende che l'applicabilità al singolo caso dell'art. 24 cpv. 6 RC deve essere ammessa con particolare prudenza anche per questo motivo (STA 1.4.93 in re S.). Neppure dal lato qualitativo la situazione del resistente appare particolarmente singolare. In effetti, il consumo di acqua è connesso, stando alle sue asserzioni, all'irrigazione, mediante impianto automatico, del giardino di ca. 2'300 mq. Tale appezzamento di terreno, pur se di dimensioni certamente superiori alla norma per i giardini domestici, non ha tuttavia carattere di rarità eccezionale. D'altra parte v'è da supporre che l'irrigazione avvenga entro limiti usuali, in misura adeguata a permettere una corretta manutenzione della vegetazione, senza tuttavia inutili sprechi e senza un uso accresciuto d'acqua motivato da ragioni professionali (cfr. STA 1.3.94 in re G. in RDAT II-1994 N. 28). Di conseguenza l'ammissibilità, in siffatte circostanze, di una deroga al principio posto dall'art. 11 cpv. 2 DELALIA, imporrebbe una revisione dei parametri di computo in situazioni troppo frequenti perché l'art. 11 cpv. 3 DELALIA conservi il carattere di norma d'eccezione attribuitogli. Pertanto il computo della tassa in contestazione sulla base dell'art. 24 cpv. 3 RC resiste alle critiche di violazione dei principi di equivalenza e di parità di trattamento. 6. In considerazione di quanto precede, può evidentemente rimanere indecisa la censura sollevata dal comune in punto ad asserite carenze istruttorie. Ad ogni modo, come già osservato, l'importo tutto sommato contenuto della vertenza non giustificava, proprio in virtù della ratio legis della normativa in esame, l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, atti a precisare il quantitativo di acque luride effettivamente riversate nelle canalizzazioni, senza che ciò provocasse sproporzionati oneri amministrativi; l'analisi della questione da parte dei servizi tecnici-specialistici subordinati ha costituito un accertamento sufficiente (cfr., nello stesso senso, RDAT II-1994 N. 28). 7. In esito alle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve dunque essere accolta. La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del resistente, quale conseguenza della sua soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 60a cpv. 1 LPAc; 46, 208 LOC; 110 LALIA; 11 DELALIA; 24 RC di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 Pamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione 23 gennaio 2001, no 337, del Consiglio di Stato é annullata; 1.2. la decisione su reclamo 23 dicembre 1998 del municipio di \_\_\_\_\_, con la quale viene ribadita l'imposizione a carico di \_\_\_\_\_ di una tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 2'138.-, relativa al mappale no. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ per l'anno 1998, é confermata. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del resistente \_\_\_\_\_. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.